

Regime fiscale Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57. A far data dall'esercizio 2026 tale importo è pari a euro 5.300,00.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei **contributi versati dal datore** di lavoro;
- dei **versamenti** effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone **fiscalmente a carico** di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei **contributi versati dall'aderente**;
- dei **contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni** pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili, e dal 2026, su quelle eccedenti euro 5.300,00) derivanti dal reintegro di anticipazioni prelevate dal montante post 1.1.2007, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato

Per espressa previsione normativa la deducibilità può essere innalzata fino a € 8.164,57 (dal 2026 la somma può essere elevata sino a euro 10.300,00) in caso di opzione da parte del dipendente di destinare il premio di risultato aziendale alla previdenza complementare.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione al momento del versamento al fondo pensione a prescindere dall'ammontare di TFR.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Entro lo stesso termine l'aderente deve anche comunicare al Fondo, mediante apposita dichiarazione, l'eventuale importo del premio di risultato destinato alla previdenza complementare per poter godere della deducibilità in caso di superamento della suddetta soglia di € 5.164,57. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, il predetto limite è innalzato a euro 5.300,00.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo annuo deducibile, in misura pari alla differenza positiva tra la somma dei contributi tempo per tempo deducibili e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore alla metà del limite annuo (cioè, dal 2026, pari ad €. 2.650,00). Gli importi che precedono devono essere calcolati tenendo conto che sino al 31.12.2025 l'importo deducibile annuo è stato pari ad euro 5.164,57 e dal 2026

detto importo è stato fissato nella misura massima di euro 5.300,00; di tali importi dovrà tenersi conto nel conteggio dell'ammontare complessivo dei contributi a suo tempo non dedotti e di cui si voglia fruire nei venti anni successivi al quinto.

Esempio: Lavoratore che nei primi 5 anni di adesione al Fondo ha versato complessivamente - tra contributi a proprio carico ed a carico dell'azienda - €uro 1.000 all'anno (per un totale, quindi, di €uro 5.000,00)

Caso 1 – lavoratore che abbia avviato la contribuzione nel 2021

Calcolo del plafond: €uro 5,164,57 per 5 anni per un totale di €uro 25.822,85)

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre complessivamente €uro 25.822,85 - €uro 5.000 = €uro 20.822,85 incrementando la quota deducibile annua fino a €uro 7.950,00 (€uro 5.300,00 + €uro 2.650,00) e fino ad esaurimento del plafond.

Caso 2 – lavoratore che abbia avviato la contribuzione nel 2024

Calcolo del plafond: €uro 5,164,57 per il 2024 e per il 2025 (pari a €uro 10.329,14) e €uro 5.300,00 per il 2026, 2027 e 2028 (pari a €uro 15.900,00) per un totale di €uro 26.229,14)

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre complessivamente €uro 26.229,14 - €uro 5.000 = €uro 21.229,14 incrementando la quota deducibile annua fino a €uro 7.950,00 (€uro 5.300,00 + €uro 2.650,00) e fino ad esaurimento del plafond.

Caso 3 – lavoratore che abbia avviato la contribuzione nel 2026

Calcolo del plafond: €uro 5.300 per 5 anni per un totale di €uro 26.500,00)

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre complessivamente €uro 26.500,00 - €uro 5.000 = €uro 21.500,00 incrementando la quota deducibile annua fino a €uro 7.950,00 (€uro 5.300,00 + €uro 2.650,00) e fino ad esaurimento del plafond.

Regime fiscale dei rendimenti del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti a montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007

Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **15 per cento**, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9 per cento). Il regime fiscale è applicato sia alle prestazioni di capitale che alle prestazioni in forma di rendita.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà del 12,50% sui rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Riscatti e anticipazioni

Aliquota 15% - 9%

Solamente per i casi sottoelencati le somme percepite a titolo di anticipazione e di riscatto sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **15 per cento**, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo del 6%.

1. **anticipazioni** richieste dall'aderente per **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
2. **riscatto parziale** in caso di **cessazione dell'attività lavorativa** che comporti l'**inoccupazione** per un periodo di tempo compreso tra **12 e 48 mesi** ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di **mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria**;
3. **riscatto totale** nel caso di **invalidità permanente** che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'**inoccupazione** per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**;
4. **riscatto** della posizione effettuato dagli **eredi** ovvero dai diversi **beneficiari** designati, a causa della morte dell'aderente.

Aliquota 23%

In tutte le altre fattispecie di riscatto, di anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli e di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del **23 per cento**.

Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili

Per queste prestazioni, introdotte dalla Legge 199/2025, è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Sugli importi riconducibili a periodi contributivi antecedenti il 1/1/2007 è previsto l'assoggettamento a tassazione separata, analogamente a quanto previsto per le prestazioni in forma di capitale, con aliquota minima del 23%.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati dal 1.01.2001 fino al 31.12.2006

Trova applicazione, la disciplina fiscale vigente pro tempore che prevede:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

Sono assoggettate a tassazione ordinaria progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (tassazione effettiva al 12,50% sui guadagni derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Prestazioni sotto forma di capitale

Sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva per la parte al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Anticipazioni

Sono assoggettate a tassazione separata, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio della tassazione all'atto della liquidazione della prestazione definitiva.

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti ai montanti accumulati fino al 31.12.2000

Trova applicazione la disciplina fiscale vigente a tale data. In particolare, per le prestazioni in capitale è prevista la tassazione separata; per le prestazioni in forma di rendita è prevista la tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile.

Avvertenza

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992 (vecchi iscritti), hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006 nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato successivamente al 1° gennaio 2007 sia pari o superiore al 50% dell'assegno sociale.

Regime Fiscale della RITA

La parte imponibile della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Bolzano, 30 luglio 2026

La Commissione di Gestione del Fondo Pensioni per il
Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Servizio Compensation & Benefit